

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 dicembre 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2002, n. 1297.

Legge 5 agosto 1978, n. 457. Integrazione di finanziamento a favore dell'LA.C.P. della Provincia di Frosinone per il completamento di un programma di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Ceprano, utilizzando economie di altro finanziamento concesso con deliberazione di C.R. 1° marzo 1995, n. 1209 Pag. 6

7 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2002, n. 1307.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana: deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19 del 20 maggio 2002 concernente: modifiche allo statuto Pag. 7

8 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1367.

Comune di Rieti. Variante alle N.T.A. del P.R.G. Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre. Pag. 20

9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2002, n. 1407.

Comune di Piansano (VT). Variante generale al piano regolatore generale. Approvazione Pag. 26

10 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1448.

Concorso di idee per la realizzazione di uno studio di fattibilità sul tema «Rivitalizzazione dei centri storici minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità della vita». Programma di finanziamento alle amministrazioni beneficiarie (anni 2002-2003). Approvazione erogazione contributi per l'esercizio finanziario 2002 Pag. 57

11 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2002, n. 1466.

Variante al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 2° comma, legge regionale n. 25/2001), capitoli H41504, H41512, S11503, S11504 Pag. 62

12 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2002, n. 1469.

Variante al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 2° comma, legge regionale n. 25/2001) in attuazione della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31 Pag. 63

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

27 SET. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADD: 27 SET. 2002

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIOMISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° -1307-

OGGETTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana: deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n.19 del 20.5.2002 concernente : modifiche allo Statuto.

Atto di controllo.



1304

W

OGGETTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana: deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.19 del 20.5.2002 concernente: modifiche allo Statuto. Atto di controllo.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla sanità

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1993, n.270 che definisce le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n.11 riguardante il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

Visto in particolare l'art.23, comma 1, che stabilisce che lo Statuto dell'Istituto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione della Regione Lazio, previo conforme parere espresso dalla Regione Toscana;

Esaminata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale n.19 del 20.5.2002 con la quale sono state approvate le modificazioni dello Statuto dell'Istituto, già approvato con deliberazione n.5 del 1.6.2001;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi del già citato art.23, comma 1, della L.R. 11/99, dalla Giunta Regionale Toscana con provvedimento n.653 del 25.6.2002, la cui comunicazione è stata acquisita al protocollo della Direzione Regionale - Servizio Sanitario Regionale in data 11.7.2002;

Ritenuto necessario formalizzare l'approvazione della deliberazione in esame;

all'unanimità:



1307 27 SET. 2002
W

DELIBERA


per quanto rappresentato nelle premesse di approvare l'allegata deliberazione n.19 del 20.5.2002 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana concernente: modifiche al testo dello Statuto dell'Istituto già approvato con deliberazione n.5 del 1 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Istituto per il seguito di competenza e alla Regione Toscana per opportuna conoscenza.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



30 SET. 2002



Prot. N. _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana

Estratto dal verbale della seduta del 20 MAGGIO 2002

L'anno 2002 il giorno 20 del mese di
MAGGIO alle ore 12 - presso la sede
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, si è
riunita il Consiglio di Amministrazione così composto :

Marrucci Pier Luigi	Presidente
Botti Luigi	Componente
Di Fazio Fausto	Componente
Strufaldi Loris	Componente
Zotta Giovanni	Componente

Assistono:	
Brizioli Nazareno Renzo	Direttore Generale
Gamberti Guerrino	Segretario verbalizzante

(omissis)

Assenti: _____

DELIBERAZIONE N. 19

OGGETTO : STATUTO DELL'ISTITUTO - MODIFICHE AL TESTO DELIBERATO IL 1 GIUGNO 2001 -
PREDISPOSIZIONE NUOVO TESTO PER LA DEFINITIVA APPROVAZIONE.

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.

Dr. Luigi Oppido
[Signature]

Delibera del C.A. n. 19 del 20 maggio 2002

Oggetto n.2: **Statuto dell'Istituto – Modifiche al testo deliberato il 1 giugno 2001 – Predisposizione nuovo testo per la definitiva approvazione.**

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Decreto Legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, sul riordinamento degli Istituti Zooprofilattici;
- Vista la legge n. 11 del 6.8.1999, della Regione Lazio;
- Vista la legge n. 44 del 29.7.1999 della Regione Toscana;
- Preso atto che l'art. 9, comma 3, delle citate leggi regionali dispone, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione "predisporre lo Statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana";
- Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 1 giugno 2001, con la quale è stato adottato lo Statuto dell'Istituto;
- Considerato che, nel corso della istruttoria da parte delle strutture competenti delle Regioni Lazio e Toscana, è emersa l'opportunità, ferma restando la legittimità di quanto deliberato, di integrare alcune parti dello Statuto in modo da completare lo Statuto medesimo con alcune previsioni atte a implementare ovvero a completare alcuni aspetti non sufficientemente sviluppati;
- Udita la relazione del Presidente;
- Ritenuto quindi di dover procedere alla modifica di alcune disposizioni statutarie già deliberate con il richiamato atto n. 5 del 1 giugno 2001: tali modifiche, già trasmesse al Direttore Generale per l'acquisizione del relativo parere, sono riportate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione;
- Ritenuto infine necessario procedere alla predisposizione di un nuovo testo di statuto risultante dalle modifiche di cui all'allegato n. 1 da apportare allo statuto precedentemente deliberato;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale;
- All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di integrare lo Statuto deliberato con proprio atto n. 5 del 1 giugno 2001, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione;
2. Di dare atto che, sulla base delle modifiche e integrazioni di cui al punto precedente, lo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, è quello risultante nell'allegato n. 2 alla presente deliberazione;
3. Di trasmettere la presente deliberazione alle Regioni Lazio e Toscana per la definitiva approvazione;
4. Gli allegati alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

Copia conforme all'originale
 ai sensi dell'art. 14 Legge
 4-1-1998 n. 15.
 Dr. Luigi Ortolano
 (Firma)

MODIFICHE STATUTO - ALLEGATO

- In tutti gli articoli in cui si fa riferimento al Ministero della Sanità, è da intendersi Ministero della Salute.
- All'art. 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"La sede legale dell'Istituto è a Roma, in Via Appia Nuova, n.1411."
- L'art.2 è sostituito dal seguente:
"Agli effetti del presente Statuto, il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.270 viene indicato con il termine "decreto" e le leggi regionali del Lazio 6 Agosto 1999, n.11 e della Toscana 29 Luglio 1999, n.44, di identico contenuto, con il termine "leggi regionali"."
- L'art.3 è sostituito dal seguente:
"L'attività dell'Istituto si svolge nell'ambito ed in attuazione dei seguenti principi di carattere ordinamentale:
 1. Separazione, in ordine agli organi previsti dalle leggi, della funzione di indirizzo, coordinamento e verifica politico-amministrativa, dalla funzione di direzione, amministrazione e gestione tecnica.
 2. Autonomia.
 3. Economicità.
 4. Regolamentazione di diritto comune.
 5. Responsabilità.

Costituiscono principi di carattere aziendale per l'attività dell'Istituto:

1. La programmazione come metodo ordinario di governo, di amministrazione e di gestione.
2. La separazione delle funzioni di programmazione, decisioni e controllo proprie della direzione strategica, dall'esercizio delle attività tecniche, attribuite alla dirigenza e decentrate nelle varie strutture indicate dal Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto.
3. La generalizzazione della gestione per budget, quale strumento di unificazione del ciclo programmazione/controllo/riprogrammazione.
4. La semplificazione dei livelli di responsabilità.
5. L'introduzione della responsabilità per obiettivi.

L'attività di gestione si avvale dei seguenti strumenti amministrativi e contabili:

- Autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale
- Contabilità generale ed economica
- Sistema dei centri di responsabilità

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.

Dr. Luigi Oppido
(Firma)

- Sistema di contabilità analitica per centri di costo e per centri di responsabilità
- Obbligo del pareggio di bilancio
- Obiettivi predeterminati di gestione
- Valutazione dei risultati
- Nuova disciplina del pubblico impiego
- Gestione delle risorse umane
- Organizzazione del lavoro
- Servizi e consulenze per Enti pubblici e privati
- Vendita delle prestazioni
- Vendita dei prodotti"

- All'art.4, comma 1, dopo la parola "L'Istituto", sono aggiunte le parole:
" , ai sensi dell'art.3 delle leggi regionali,"

- All'art.4, comma 1, la lett. n è sostituita dalla seguente:
"la cooperazione tecnico-scientifica con Istituti o Enti pubblici e privati del settore veterinario, anche esteri, previa opportuna intesa con il Ministero della Salute"

- All'art.4, ultimo comma, dopo la parola "normativa", sono eliminate le parole "UNI EN 45001" ed è aggiunta la seguente:
"vigente"

- All'art.5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Anche ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, l'Istituto si coordina con gli altri istituti Zooprofilattici Sperimentali, nell'ambito delle competenze statali in materia di tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, al fine di agevolare la promozione e lo sviluppo delle iniziative sull'intero territorio nazionale. L'Istituto tiene inoltre conto che compete allo Stato:"

- All'art.5, ultimo comma, dopo la parola "norme", sono eliminate le parole "UNI EN 45001"

- All'art.6, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'attività dell'Istituto si svolge sulla base degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione delle Regioni Lazio e Toscana, sulla base di quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale e dai rispettivi piani sanitari regionali, anche con riferimento alle modalità di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali delle due Regioni, nonché con le istituzioni di sviluppo agro-zootecnico ivi presenti."

- All'art.6, comma 2, sono aggiunte all'inizio del capoverso le parole:
"Ai sensi delle leggi regionali"

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido
[Signature]

- 5
- All'art.8, comma 1, dopo la parola "Istituto", sono eliminate le parole "Zooprofilattico Sperimentale"
 - All'art.8 il comma 8 è sostituito dal seguente:
"Le modalità di funzionamento interno del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento interno"
 - L'art.9 è sostituito dal seguente:
*"Il Direttore Generale è nominato di concerto dalle due Regioni con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, previo espletamento di specifica selezione da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni o integrazioni.
 Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.
 Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale in particolare:*
 1. *nomina il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo;*
 2. *nomina il Collegio dei Revisori e provvede alla prima convocazione;*
 3. *predisporre il Piano delle attività, triennale e attuativo annuale (comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione), sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio di Amministrazione, dai piani sanitari nazionali e regionali nonché dei piani agricoli e ambientali delle regioni;*
 4. *adotta tutti gli atti deliberativi relativi al piano pluriennale di attività;*
 5. *definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale;*
 6. *predisporre il bilancio di previsione economico;*
 7. *adotta tutti gli atti deliberativi relativi alla programmazione finanziaria e di bilancio;*
 8. *adotta tutti gli atti deliberativi riguardanti la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale;*
 9. *predisporre il bilancio di esercizio;*
 10. *individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture complesse;*
 11. *effettua l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture sanitarie e amministrative e degli uffici;*
 12. *emana annualmente direttive per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle strutture dirigenziali complesse;*
 13. *adotta tutti gli atti deliberativi riguardanti il trasferimento e l'assunzione di personale;*
 14. *definisce i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;*

Copia conforme all'originale
 ai sensi dell'art. 14 Legge
 4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido
Oppido

15. predisporre la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la invia al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale può delegare ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell'Istituto tra cui:

- l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione dello stesso;
- l'esercizio del potere di spesa nei limiti del budget e l'acquisizione delle entrate, entro i limiti di valori prefissati;
- l'approvazione degli atti di gara per lavori e forniture;
- la stipula di contratti.

Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni ed è responsabile della gestione complessiva dell'Istituto.

- All'art.10, comma 2. dopo la parola "nomina" sono aggiunte le seguenti:
"e revoca"
- All'art.10, comma 6, dopo la parola "durata" sono aggiunte le seguenti:
"al massimo"
- All'art.10, comma 6, dopo la parola quinquennale sono eliminate le parole "riarrovabile e non può comunque protrarsi oltre il 70° anno di età"
- All'art.10 sono eliminati i commi 9 e 10 ed è aggiunto il seguente comma:
"In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore sanitario veterinario ed il Direttore Amministrativo sono sostituiti da dirigenti previamente individuati dai medesimi."
- All'art.11, all'inizio del primo comma sono aggiunte le parole:
"Ai sensi dell'art.16 delle leggi regionali"
- All'art.11, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"Agli effetti del presente articolo tutti i provvedimenti assunti dal Direttore generale, o, per delega del medesimo, da altri dirigenti dell'Istituto, sono trasmessi senza ritardo al Collegio dei revisori. Il Collegio comunica gli eventuali rilievi, per quanto di competenza, al Direttore generale entro quindici giorni dal ricevimento."

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido
11/1/71

I provvedimenti sono comunque esecutivi, salva diversa motivata disposizione contenuta nei medesimi, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Eventuali rilievi da parte del Collegio non accolti da parte del Direttore generale ovvero dagli altri soggetti deliberanti, non condizionano l'esecutività degli atti; dei rilievi formulati è dato conto nella relazione di cui al comma seguente.

Il Collegio invia semestralmente una relazione, in ordine alla propria attività di controllo, al Direttore generale, alle Regioni Lazio e Toscana, al Ministero della Salute ed al Ministero del Tesoro.

- *All'art.12, comma 1, sono eliminate le parole "ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n.80/1998"*
- *All'art.12, comma 2, la parola "approvati" è sostituita dalla seguente:
"adottati"*
- *All'art.15, comma 1, sono eliminate le parole "3 febbraio 1993 n.29, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80" e sostituite dalle seguenti:
"n.165/01"*
- *All'art.15, comma 2, sono eliminate le parole "dall'art.19, comma 6 del citato decreto legislativo n.29/1993, così come modificato dal decreto legislativo n.80/1998" e sostituite dalle seguenti:
"dal decreto legislativo n.165/01"*
- *Dopo l'art.15 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 16 – I Controlli interni*

L'Istituto, nell'ambito della sua autonomia, si dota di strumenti adeguati a:

-garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

Copia conforme all'originale
 ai sensi dell'art. 14 Legge
 4 - 1 - 1968 n. 15.
 Dr. Luigi Oppiani
[Signature]

-verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi/risultati (controllo di gestione);

-valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza).

La progettazione d'insieme dei controlli interni, rispetta i seguenti principi generali:

a) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento e dalle disposizioni contrattuali per i dirigenti dell'Istituto, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono direttamente al direttore generale e, nello svolgimento dei propri compiti, forniscono, inoltre, tutti gli elementi in proprio possesso ai dirigenti posti al vertice della struttura interessata ed agli organi collegiali preposti alla valutazione;

b) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diversi, anche esterni, da quelli cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

c) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

d) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione ed alla valutazione dei dirigenti;

e) ai sensi degli articoli 13, comma 1 e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi afferenti alle attività di valutazione e controllo è differito sino all'esito del procedimento cui ineriscono;

f) gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente al Direttore Generale.

Art.17. La valutazione dei dirigenti.

L'azienda, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate (competenze organizzative).

La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi previsti dalla normativa vigente

La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui alle normative vigenti in materia di responsabilità dirigenziale.

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido
[Signature]

Art.18. Direttiva annuale del Direttore generale

La direttiva annuale del direttore generale di cui al punto 12 dell'art.9 costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle strutture complesse. In coerenza a eventuali indirizzi regionali e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per progetti-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto anche del controllo di gestione, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione."

- L'art.16 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 – Pari opportunità

L'Istituto riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità, e, quindi, della collettività: si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità, tra uomini e donne, nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità dirigenziale del personale dipendente. Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni vigenti in materia"

- L'art.17 è sostituito dal seguente:

"Art. 20 – Patrimonio e gestione economica finanziaria e patrimoniale

Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengano all'Istituto. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale del Lazio n. 45 del 31 ottobre 1996 e successive modificazioni."

- L'art.18 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 – Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo è disciplinata dagli artt. 22 e 23 delle leggi regionali"

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1998 n. 15.
Dr. Luigi Oppido

- *L'art. 19 è sostituito dal seguente:*

"Art. 22 – Norme finali

Il presente Statuto trova applicazione dalla data di esecutività dell'atto di approvazione della Regione Lazio su conforme parere della Regione Toscana."

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido

Allegato n. 2

**STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA**

Art. 1 – Natura e finalità

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana è un ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, a carattere tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera, come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni per le materie di rispettiva competenza, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo alle Regioni Lazio e Toscana ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi programmatici definiti dalle Regioni Lazio e Toscana e per i compiti di cui all'art. 3 delle leggi regionali, in un rapporto coordinato, territoriale e tecnico-funzionale, con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali. Per i compiti attinenti e correnti le Regioni Lazio e Toscana garantiscono la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.

L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati.

La sede legale dell'Istituto è a Roma, in Via Appia Nuova, n.1411.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Agli effetti del presente Statuto, il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 viene indicato con il termine "decreto" e le leggi regionali del Lazio 6 Agosto 1999, n.11 e della Toscana 29 Luglio 1999, n.44, di identico contenuto, con il termine "leggi regionali".

Art. 3 – Principi e strumenti

L'attività dell'Istituto si svolge nell'ambito ed in attuazione dei seguenti principi di carattere ordinamentale:

1. Separazione, in ordine agli organi previsti dalle leggi, della funzione di indirizzo, coordinamento e verifica politico-amministrativo, dalla funzione di direzione, amministrazione e gestione tecnica;
2. Autonomia.

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido
Oppido

3. Economicità.
4. Regolamentazione di diritto comune.
5. Responsabilità.

Costituiscono principi di carattere aziendale per l'attività dell'Istituto:

1. La programmazione come metodo ordinario di governo, di amministrazione e di gestione.
2. La separazione delle funzioni di programmazione, decisioni e controllo proprie della direzione strategica, dall'esercizio delle attività tecniche, attribuite alla dirigenza e decentrate nelle varie strutture indicate dal Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto.
3. La generalizzazione della gestione per budget, quale strumento di unificazione del ciclo programmazione/controllo/riprogrammazione.
4. La semplificazione dei livelli di responsabilità.
5. L'introduzione della responsabilità per obiettivi.

L'attività di gestione si avvale dei seguenti strumenti amministrativi e contabili:

- Autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale
- Contabilità generale ed economica
- Sistema dei centri di responsabilità
- Sistema di contabilità analitica per centri di costo e per centri di responsabilità
- Obbligo del pareggio di bilancio
- Obiettivi predeterminati di gestione
- Valutazione dei risultati
- Nuova disciplina del pubblico impiego
- Gestione delle risorse umane
- Organizzazione del lavoro
- Servizi e consulenze per Enti pubblici e privati
- Vendita delle prestazioni
- Vendita dei prodotti

Art. 4 – Funzioni

L'Istituto, ai sensi dell'art.3 delle leggi regionali, è tenuto ad assicurare:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione di piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido

- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
- g) l'esecuzione degli esami ed analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei Paesi esteri;
- k) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
- l) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di Enti pubblici e privati;
- m) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni interessate;
- n) la cooperazione tecnico-scientifica con Istituti o Enti pubblici e privati del settore veterinario, anche esteri, previa opportuna intesa con il Ministero della salute;
- o) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- p) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

L'Istituto in quanto accreditato ai sensi della normativa vigente, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private, Aziende singole ed associate, pubbliche e private, fatte salve le competenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

Art. 5 - Competenze statali

Anche ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, l'Istituto si coordina con gli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nell'ambito delle competenze statali in materia di tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, al fine di agevolare la promozione e lo sviluppo delle iniziative sull'intero territorio nazionale. L'Istituto tiene inoltre conto che compete allo Stato:

- a) promuovere le attività di ricerca sperimentale corrente e finalizzata assegnate all'Istituto garantendo i finanziamenti ed esercitando la vigilanza ed il controllo sui risultati;
- b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;

Copia conforme all'originale
 ai sensi dell'art. 14 Legge
 4-1-1968 n. 15.
 Dr. Luigi Uboldi

- c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica e di analisi dei rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- d) sottoporre a verifica tecnica l'attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;
- e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;
- f) richiedere la produzione e distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoonitarie di interesse nazionale ed internazionale;
- g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione ed aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;
- h) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con Istituti nazionali e stranieri;
- i) stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;
- j) istituire presso l'Istituto Centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire allo stesso compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.

Il piano sanitario nazionale definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

L'Istituto adegua le proprie strutture e servizi ai contenuti dell'atto di indirizzo e coordinamento con cui sono determinati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, sulla base degli standard fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 in materia di buona prassi di laboratorio e dalle norme per l'accreditamento dei laboratori di prova ed informa le proprie attività al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Competenze regionali

L'attività dell'Istituto si svolge sulla base degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione delle Regioni Lazio e Toscana, sulla base di quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale e dai rispettivi piani sanitari regionali, anche con riferimento alle modalità di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali delle due Regioni, nonché con le istituzioni di sviluppo agro-zootecnico ivi presenti.

Ai sensi delle leggi regionali, le Regioni Lazio e Toscana provvedono a disciplinare le modalità gestionali organizzative e di funzionamento nonché le funzioni di vigilanza e verifica amministrativa, con particolare riferimento alla valutazione dei costi, dei rendimenti ed all'utilizzazione delle risorse.

Le Regioni affidano in particolare all'Istituto:

- a) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Coppola

- b) l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;
- c) le verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli;
- d) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie alla attività di controllo della alimentazione animale;
- e) il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica veterinaria e le relative funzioni di vigilanza e controllo;
- g) le verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- h) le attività di formazione di personale specializzato nel campo della zoonosi;
- i) le attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;
- j) le attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- k) ogni altra funzione e compito di interesse delle due Regioni.

Art. 7 - Organi

Sono Organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Direttore Generale;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

Nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

- a) predispone lo Statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;
- b) adotta il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore Generale;
- c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- d) adotta il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività, predisposti dal Direttore Generale;
- e) adotta il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale predisposti dal Direttore Generale;
- f) adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

Copia conforme all'originale
 ai sensi dell'art. 14 Legge
 4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido
[Signature]

- a) valuta la relazione programmatica annuale predisposta dal Direttore generale, trasmettendo al medesimo ed alle Giunte Regionali del Lazio e della Toscana le relative osservazioni;
- b) verifica la coerenza del Piano delle attività predisposto dal Direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali, trasmettendo al medesimo ed alle Giunte regionali le relative osservazioni;
- c) esprime alla Giunta Regionale pareri in merito all'efficacia e all'efficienza dei servizi anche ai fini della valutazione dell'operato del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della Salute, due dalla Regione Lazio e due dalla Regione Toscana.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione, elegge il Presidente all'interno dei suoi componenti ed è scelto a turni alterni tra i rappresentanti designati dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice Presidente, sempre all'interno dei suoi componenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento; in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Le modalità di funzionamento interno del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Art. 9 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato di concerto dalle due Regioni con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, previo espletamento di specifica selezione da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni o integrazioni.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale, in particolare:

1. nomina il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo;
2. nomina il Collegio dei Revisori e provvede alla prima convocazione;
3. predispone il Piano delle attività, triennale e attuativo annuale (comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione), sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio di Amministrazione, dai piani sanitari nazionali e regionali nonché dei piani agricoli e ambientali delle regioni;
4. adotta tutti gli atti deliberativi relativi al piano pluriennale di attività;
5. definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale;
6. predispone il bilancio di previsione economica;

*Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido
[Signature]*

- 7. adotta tutti gli atti deliberativi relativi alla programmazione finanziaria e di bilancio;
- 8. adotta tutti gli atti deliberativi riguardanti la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale;
- 9. predispone il bilancio di esercizio;
- 10. individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture complesse;
- 11. effettua l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture sanitarie e amministrative e degli uffici;
- 12. emana annualmente direttive per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle strutture dirigenziali complesse;
- 13. adotta tutti gli atti deliberativi riguardanti il trasferimento e l'assunzione di personale;
- 14. definisce i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- 15. predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la invia al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale può delegare ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell'Istituto tra cui:

- l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione dello stesso;
- l'esercizio del potere di spesa nei limiti del budget e l'acquisizione delle entrate, entro i limiti di valore prefissati;
- l'approvazione degli atti di gara per lavori e forniture;
- la stipula di contratti.

Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alta qualità delle prestazioni ed è responsabile della gestione complessiva dell'Istituto.

Art. 10 - Il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo

Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore sanitario veterinario e dal Direttore amministrativo.

Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, nomina e revoca il Direttore sanitario veterinario ed il Direttore amministrativo.

Il Direttore sanitario è un medico veterinario che abbia svolto per almeno 5 (cinque) anni, una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in Enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridico-economiche che abbia svolto, per almeno 5 (cinque) anni, una qualificata

Copia conforme all'originale
 ai sensi dell'art. 14 Legge
 4-1-1968 n. 15.
 Dr. Luigi Oppoliti

attività di direzione tecnico-amministrativa in Enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Per quanto di rispettiva competenza il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo:

- a) esprimono pareri obbligatori al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza ed esprimono, altresì, parere su ogni questione che venga loro sottoposta dal Direttore Generale;
- b) svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore Generale.

Il rapporto di lavoro del Direttore sanitario veterinario e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata al massimo quinquennale

Il contratto ha comunque termine entro 3 (tre) mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale o può essere rinnovato.

I contenuti di tali contratti compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore sanitario veterinario ed il Direttore Amministrativo sono sostituiti da dirigenti previamente individuati dai medesimi.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori

Ai sensi dell'art.16 delle leggi regionali il Collegio dei Revisori dura in carica 5 (cinque) anni ed è nominato dal Direttore Generale dell'Istituto.

E' composto da 3 (tre) membri di cui uno designato dalla Regione Lazio, uno dalla Regione Toscana fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministero del Tesoro.

Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale, nella prima seduta convocata dal Direttore Generale dell'Istituto.

Il Presidente del Collegio dei Revisori può essere invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti dall'art. 2403 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e può richiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Istituto; i revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Agli effetti del presente articolo tutti i provvedimenti assunti dal Direttore generale, o, per delega del medesimo, da altri dirigenti dell'Istituto, sono trasmessi senza ritardo al Collegio dei revisori. Il

Copia conforme all'originale
 ai sensi dell' art. 14 Legge
 4-1-1968 n. 15.
 Dr. Luigi Oppito
[Signature]

Collegio comunica gli eventuali rilievi, per quanto di competenza, al Direttore generale entro quindici giorni dal ricevimento.

I provvedimenti sono comunque esecutivi, salva diversa motivata disposizione contenuta nei medesimi, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Eventuali rilievi da parte del Collegio non accolti da parte del Direttore generale ovvero dagli altri soggetti deliberanti, non condizionano l'esecutività degli atti; dei rilievi formulati è dato conto nella relazione di cui al comma seguente.

Il Collegio invia semestralmente una relazione, in ordine alla propria attività di controllo, al Direttore generale, alle Regioni Lazio e Toscana, al Ministero della Salute ed al Ministero del Tesoro.

Art. 12 - Regolamenti

Entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione dello Statuto, il Direttore Generale propone il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Il regolamento e la programmazione triennale del fabbisogno del personale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento definisce gli strumenti per l'inquadramento del personale dipendente nei posti individuati dalla pianta organica, conseguenti al nuovo modello organizzativo dell'Istituto

Art. 13- Erogazione delle prestazioni e produzioni

L'Istituto eroga prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché presta consulenze e stipula convenzioni per la fornitura di servizi continuativi, per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo.

Le tariffe minime per le prestazioni previste al comma 1, sono definite d'intesa tra le Regioni Lazio e Toscana.

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'Istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.

L'Istituto provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria nonché alla preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi con oneri a carico dell'istituzione richiedente.

L'Istituto può associarsi ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto per lo svolgimento delle attività produttive di cui al precedente comma 4, istituisce appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido

gestione contabile propri e separati dagli altri reparti, diretti da un dirigente responsabile.

Art. 14 – Finanziamento

Il finanziamento dell'Istituto è garantito:

- a) dallo Stato a carico del Fondo Sanitario Nazionale per le attività istituzionali di gestione corrente;
- b) dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) n. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per le attività di ricerca corrente e finalizzata;
- c) dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l'effettuazione di ricerche e sperimentazioni regionali sulle tecnologie e biotecnologie sanitarie;
- d) dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per le somme in conto capitale;
- e) dalle Regioni e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- f) dalle Aziende Unità Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabiliti dalla programmazione regionale;
- b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli di cui al precedente art. 4;
- c) da contributi di Enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
- d) dai redditi del proprio patrimonio;
- e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- g) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.

Art. 15 – Personale

Il personale dell'Istituto fa parte del comparto Sanità e ad esso si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto legislativo n.165/01.

Per l'attuazione dei programmi di ricerca o per altre esigenze correlate all'attuazione del modello organizzativo, l'Istituto può conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella dei programmi, a personale laureato e tecnico specializzato ed a soggetti, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 165/01, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in

Copia conforme all'originale
 ai sensi dell'art. 14 Legge
 4-1-1968 n. 15,
 Dr. Luigi Ortolano

organismi o Enti pubblici o privati, o Aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o proveniente dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con la fruizione di borse di studio e di ricerca.

Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti della pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Ai fini del trattamento di previdenza il personale dell'Istituto è iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 16 - I Controlli interni

L'Istituto, nell'ambito della sua autonomia, si dota di strumenti adeguati a:

- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi/risultati (controllo di gestione);
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza).

La progettazione d'insieme dei controlli interni, rispetta i seguenti principi generali:

- a) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento e dalle disposizioni contrattuali per i dirigenti dell'Istituto, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono direttamente al direttore generale e, nello svolgimento dei propri compiti, forniscono, inoltre, tutti gli elementi in proprio possesso ai dirigenti posti al vertice della struttura interessata ed agli organi collegiali preposti alla valutazione;
- b) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diversi, anche esterni, da quelli cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
- c) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
- d) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione ed alla valutazione dei dirigenti;
- e) ai sensi degli articoli 13, comma 1 e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi afferenti alle attività di valutazione e controllo è differito sino all'esito del procedimento cui ineriscono;

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15,
Dr. Luigi Oppian
Oppian

f) gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente al Direttore Generale.

Art.17. La valutazione dei dirigenti.

L'azienda, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate (competenze organizzative).

La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi previsti dalla normativa vigente

La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui alle normative vigenti in materia di responsabilità dirigenziale.

Art.18. Direttiva annuale del Direttore generale

La direttiva annuale del direttore generale di cui al punto 12 dell'art.9 costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle strutture complesse. In coerenza a eventuali indirizzi regionali e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per progetti-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto anche del controllo di gestione, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

Art. 19 – Pari opportunità

L'Istituto riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità, e, quindi, della collettività; si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità, tra uomini e donne, nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità dirigenziale del personale dipendente.

Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 20 – Patrimonio e gestione economica finanziaria e patrimoniale

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido
[Signature]

Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengano all'Istituto.


La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale del Lazio n. 45 del 31 ottobre 1996 e successive modificazioni.

Art. 21 – Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo è disciplinata dagli artt. 22 e 23 delle leggi regionali.

Art. 22 – Norme finali

Il presente Statuto trova applicazione dalla data di esecutività dell'atto di approvazione della Regione Lazio su conforme parere della Regione Toscana.



Copia conforme all'originale
ai sensi dell' art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppida
Luigi Oppida

Il processo verbale da cui è desunto il presente estratto risulta sottoscritto come segue:

Il Presidente Pier Luigi Marrucci

Firmati

Il Segretario Verbalizzante
Guerrino Gambetti

Per copia conforme all'originale

Roma, 27-9-2002

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Don. Guerrino Gambetti

Guerrino Gambetti

Prot. N. _____

Il Comitato Interregionale di Vigilanza sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ha consentito l'ulteriore corso nelle sedute del _____ con verba n. _____

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO

Roma, _____

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.

Dr. Luigi Oppido

Oppido

Allegato all'originale
incontrare il
la sua
ed
Post
Digitale



REGIONE TOSCANA
Dipartimento del Diritto alla Salute
e delle Politiche di Solidarietà
Area Sistema regionale
di prevenzione collettiva

FAX

Data 11.07.02

A-To ASS SANITA' - DR. OPPIDO

Numero pagine trasmesse (compresa la presente) 2
Number of pages (including this cover sheet)

Vostro numero di fax - *Your fax number* 06-54683127

Nostro numero di fax - *Our fax number* 055/4383127

Se il messaggio non risultasse chiaro e leggibile si prega di chiamare il nostro numero 055/4383127 (KANI Service)
If you may have any problem receiving this message, please call our number

OGGETTO:
SI TRAMETTE PARERE DI
STATO DEL P.S.
CONTRA SANITA'
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SALVAGUARDIA
E CURA DELLA SALUTE
11 LUG. 2002
N. di PROT. 108
SETT. 35516

Dr. BRUNO CRAVEDI

*Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido*



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-06-2002 (punto N. 30)

Delibera

N. 653

del 25-06-2002

Proponente

ENRICO ROSSI

DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto

Dirigente Responsabile: Bruno Cravedi

Estensore: Calogero Maniscalco

Oggetto:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio - Espressione di parere per adozione Statuto, ai sensi della Legge regionale n° 44 del 29 luglio 1999, art. 23, comma 1.

Presidente della seduta:

ANGELO PASSALEVA

Segretario della seduta:

CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI

SUSANNA CENNI

ENRICO ROSSI

ALLEGATI n°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	No	Cartaceo	Statuto IZS Lazio e Toscana.

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Dipartimento - A. Ex. Dip.	DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Note:

Copia conforme all'originale
al sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Oppido

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23, comma 1, della L.R. 29 luglio 1999 n. 44 il quale stabilisce che lo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio è sottoposto all'approvazione della Regione Lazio, previo conforme parere espresso dalla Regione Toscana;

Vista la deliberazione n. 19 del 20 maggio 2002 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio con la quale è stato adottato lo Statuto dell'Istituto, di cui all'allegato A;

Esaminato lo Statuto che, tra l'altro, identifica la titolarità e la missione dell'istituto stesso, i suoi criteri di funzionamento, nonché i rapporti dell'istituto con la Regione e le altre strutture del Servizio sanitario Regionale;

Ritenuto di esprimere parere favorevole per la definitiva approvazione dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;

A voti unanimi

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell' art. 23, comma 1, della L.R. 29 luglio 1999 n. 44, sullo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
- di trasmettere alla Regione Lazio il parere favorevole, espresso con il presente atto, sullo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio, per la definitiva approvazione.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 18/96 .

CM/gp


SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
BRUNO CRAVEDI

Il Coordinatore
MARIO ROMERI

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1985 n. 15.

Dr. Luigi Oppido



REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

N. 653 del 25/06/2002

Delibera

La presente copia, composta di n. 3 pagine di cui una di frontespizio e questa pagina di attestazione, riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo interno e per uso di altri pubblici uffici.

E' CONFORME ALL'ORIGINALE DELL'ESTRAITTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA.

L'originale dell'estratto del verbale sottoscritto dal Coordinatore del Dipartimento competente per la Segreteria della Giunta e il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta sono conservati presso la Segreteria della Giunta sotto la responsabilità del Coordinatore Valerio Pelini.

La presente copia è riprodotta secondo le modalità previste dall'art. 6 quater della L.15.3.1991 n.80 e dall'art. 3 del D.LG 12.2.1993 n.39.

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.

Dr. Luigi Oppido



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA**
(D.L.vo 30.06.1993 n. 270)

29/5/02

SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle- Via Appia Nuova, 1411
Tel. (06) 79099.1 (centralino) - Fax (06) 79340724
<http://www.rm.izs.it> - E-mail: webmaster@rm.izs.it

DIPARTIMENTI TERRITORIALI

			Tel.	Fax
Arezzo	52100	Via U. della Faggiola	0575/22.265	23850
S. Martino alla Palma (FI)	50010	Via di Castelpulci	055/721.308	721648
Presidio di Pistoia	51100	Via dei Macelli, 11	0573/367.392	367615
Grosseto	58100	Viale Europa, 30	0564/456.249	451990
Latina	04100	Via Aniene, 1	0773/479.817	479817
Pisa	56100	Via Lucchese, 2	050/553.563	550615
Rieti	02100	Via Tancia, 21	0746/201.642	201642
Siena	53100	Viale Toselli, 12	0577/41.352	271015
Viterbo	01100	Strada Terme	0761/250.147	352823

Roma, 27.5.2002

Al Presidente della
Giunta Regionale del Lazio
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 ROMA

Al Presidente della
Giunta Regionale della Toscana
Via dei Servi, 51
50122 FIRENZE

Al'Assessore per le Politiche
della Sanità
Regione Lazio
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 ROMA

Al'Assessore alla Sicurezza Sociale
Regione Toscana
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

Al Responsabile del Dipartimento del
Servizio Sanitario Regionale
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 ROMA

Al Responsabile dell'Area di Sistema
Regionale di Prevenzione Collettiva
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

Prot. n. 9382

Allegati: _____

Oggetto: **Trasmissione deliberazione**

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SANAGUARDIA
ECCIA DELLA SALUTE
4 GIU. 2002
N. di PROT. 27931
LOB

LOB

3/6

Ai sensi dell'art. 23 della legge della Regione Lazio n. 11 del 6 agosto 1999 e della legge della Regione Toscana n. 44 del 29 luglio 1999, si trasmette copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 20 maggio 2002, avente per oggetto: **Statuto dell'Istituto - modifiche al testo deliberato il 1 giugno 2001 - predisposizione nuovo testo per la definitiva approvazione.**

Copia conforme all'originale
ai sensi dell'art. 14 Legge
4-1-1968 n. 15.
Dr. Luigi Ortolano

IL PRESIDENTE
(Pier Luigi Marrucci)

[Handwritten signature]
21/6/02

S R

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
ROMA - CAPANNELLE

S T A T U T O

CONSTITUZIONE - CIRCOSCRIZIONE E SCOPI DELL' ENTE

Art. 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana con Sede in Roma - Via Appia Nuova 1411, costituito nell'anno 1934 e giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 10-1-1952 n° 4012, è un Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 della legge 23 giugno 1970, n° 503.

Art. 2

L'Istituto opera nella circoscrizione territoriale delle provincie di Roma, Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone, Pisa, Firenze, Siena, Arezzo, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia, Lucca, Livorno e, nell'ambito di detta circoscrizione, provvede alla istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali e interprovinciali.

Art. 3

L'Istituto provvede:

- a) alla ricerca sperimentale sulla eziologia ed epizootologia

L'Istituto, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi può aderire ad iniziative di istituzioni ed associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle indicate nel presente Statuto. L'Istituto può svolgere le suindicate attività, purchè non ne derivino aggravii di bilancio.

L'Istituto può essere autorizzato dal Ministero della Sanità alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche, nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili e diffuse degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

L'Istituto può provvedere per incarico del Ministero della Sanità alla preparazione ed alla distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per lo esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della Sanità.

Art. 5

L'Istituto è organizzato in Laboratori, fra i quali quelli per l'esame dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26.2.1973, n° 441 e per le analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi competenti ai sensi della legge 15.2.1963, n° 281-.

L'Istituto può organizzare un reparto per lo studio e la cura della sterilità animale e gestire un centro per la fecondazione artificiale.

./.



PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 6

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni da esso posseduti al momento dell'entrata in vigore della legge 23.6.1970 , n° 503 e da quelli di qualsiasi specie che per donazione o per altro titolo pervengono all'Ente.

Per i suoi scopi l'Istituto si avvale delle entrate costituite:

- a) dal contributo annuo del Ministero della Sanità;
- b) dai contributi volontari degli Enti Pubblici e privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento ed alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) da eventuali proventi derivanti dalle attività di produzione indicate dall'Art. 4;
- e) da altri proventi che per qualsiasi ragione dovessero pervenire all'Ente.

ORGANI DELL'ENTE

Art. 7

Sono organi dell'Istituto:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) La Giunta Esecutiva;
- 4) Il Collegio Sindacale.

./.

NOMINA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 8

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta esecutiva, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Il caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente della Giunta Esecutiva più anziano per età. In caso di dimissioni dalla carica, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto delle sue dimissioni e la elezione del nuovo Presidente. Nel caso di dimissioni del Presidente anche da membro del Consiglio, di sua morte o di impedimento permanente, l'elezione del nuovo Presidente deve essere posta all'ordine del giorno dal Consigliere più anziano per età entro trenta giorni dall'avvenuta sostituzione del membro dimissionario, morto o impedito.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è così composto:

- a) da 4 membri eletti dal Consiglio Regionale del Lazio;
- b) da 4 membri eletti dal Consiglio Regionale della Toscana;

./.



Art. 12

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali.

Ove si verifichi uno dei casi previsti dal precedente comma, è fatta salva l'elezione di colui che sia stato eletto per primo, se le votazioni sono avvenute separatamente, altrimenti, in caso di elezioni avvenute contemporaneamente, si intende eletto il più anziano d'età.

Per i casi di incompatibilità di cui al comma precedente, la surrogazione avviene ai sensi del successivo art. 13-.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni presentate dai membri del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Il Presidente dell'Istituto informa l'amministrazione che ha nominato o eletto il componente dimissionario, per la sostituzione. Analoga procedura deve essere seguita in caso di morte di un consigliere o di impedimento permanente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre adunanze consecutive del Consiglio, decadono

./.

dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ne informa, ai fini della sostituzione, gli organi competenti. La sostituzione è limitata al periodo di durata del Consiglio in carica.

Art. 15

Il Presidente ha l'obbligo di informare il Ministro della Sanità delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri per i provvedimenti previsti dal penultimo comma, art.11 della legge 23.6.1970, n°503-.

Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, disposto dal Ministro della Sanità quando ricorrano i casi previsti dal citato comma dell'Art.11.

L'indennità per il Commissario nominato ai sensi del citato art. 11 è a carico dell'Istituto e non può superare l'ammontare dell'indennità di funzione prevista per il Presidente.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno cinque dei Consiglieri.

La convocazione delle adunanze ordinarie è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni.

Nei casi di urgenza la convocazione delle adunanze straordinarie è disposta, anche telegraficamente con preavviso di almeno 2 giorni, dal Presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri, i quali devono indicare gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio.

Nelle votazioni per appello nominale, a parità di voto, prevale il voto del Presidente, in quello a scrutinio, a parità di voti, la deliberazione si intende inoperante.

Art. 19

I Consiglieri non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti che concernano loro personali interessi o quelli di parenti ed affini sino al quarto grado, ovvero interessi di società delle quali siano amministratori.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;
- b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
- c) sul conto consuntivo;
- d) sui regolamenti per l'ordinamento interno, per l'organico e lo stato giuridico ed economico del personale e per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto;
- e) sulle norme di gestione del laboratorio di produzione e sulla relativa contabilità ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 6 della legge 23.6.1970, n° 503;
- f) sul conferimento di procure e deleghe per affari particolari;
- g) sulle modifiche del presente statuto che dovranno essere approvate secondo le modalità previste dall'art.17 della legge 23.6.1970, n° 503;

./.

- h) sulla alienazione ed acquisto di immobili, di fondi pubblici o privati, di azioni e sulle altre trasformazioni o riduzioni del patrimonio superiori a 25 milioni nonchè sulle spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;
- i) sulla convenzione da stipulare con l'Istituto di Credito per il servizio di Cassa;
- l) sulla misura dell'indennità di funzione del Presidente e dei membri della Giunta Esecutiva nonchè sulla misura del gettone di presenza spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'indennità di missione ad essi eventualmente spettanti;
- m) sul compenso ed indennità di missione, in quanto dovuta, ai componenti il Collegio Sindacale;
- n) su tutti i provvedimenti demandati al Consiglio di Amministrazione dalla legge, dallo statuto e dal regolamento e su tutti gli altri provvedimenti che il Presidente e la Giunta Esecutiva ritenessero opportuno di sottoporre alla sua approvazione.

Art. 21

Il verbale delle adunanze viene steso a cura del segretario amministrativo dell'Istituto ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.

I verbali devono contenere un riassunto delle discussioni fatte intorno ai singoli oggetti trattati, il numero dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti su ogni proposta, la menzione del voto espresso da ciascun Consigliere, dal Direttore, nonchè delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali talune degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o rifiutare il proprio voto.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Amministrativo o per altre giustificate ragioni, le funzioni

del segretario sono esercitate da altro funzionario dell'Istituto prescelto dal Consiglio di Amministrazione.

BENEMERITI DELL'ISTITUTO

Art. 22

Il Consiglio ha facoltà di dichiarare benemeriti dell'Istituto gli Enti e le persone che abbiano particolarmente contribuito alla esistenza e allo sviluppo di esso.

COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 23

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Istituto e da due membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti all'unanimità o a scrutinio segreto, nel qual caso viene eletto colui che ha riportato la maggioranza dei voti. Ove necessario, si procede al ballottaggio.

La Giunta Esecutiva ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

La Giunta è investita di tutti i poteri di gestione dell'Istituto non espressamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione e tra l'altro:

a) predisporre il bilancio preventivo, i provvedimenti di var-

- riazione dello stesso ed il conto consuntivo accompagnati dalle relazioni illustrative da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- b) delibera la nomina, la progressione in carriera, il trattamento economico, il licenziamento e il collocamento a riposo del personale dell'Istituto, secondo le norme del Regolamento;
 - c) delibera le norme per la cessione agli allevatori dei prodotti di cui all'Art. 4 della legge 23.6.1970, n° 503 e per la commercializzazione dei prodotti medesimi;
 - d) delibera i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
 - e) delibera su materia di competenza del Consiglio di Amministrazione quando sussistono motivi di urgenza e di necessità; tali deliberazioni sono soggette a ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla adozione delle stesse.

Art. 25

La Giunta viene convocata dal Presidente tutte le volte che egli ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta degli altri due membri.

Le deliberazioni relative sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno due membri.

Il Direttore dell'Istituto partecipa alle sedute della Giunta con voto consultivo.

./.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Amministrativo dell'Istituto che ne redige i verbali o da altro funzionario come previsto dall'ultimo comma del precedente art. 21.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26

- Il membro della Giunta che senza giustificato motivo si assenta per tre volte consecutive, viene dichiarato decaduto dalla carica.

Il Presidente ne informa il Consiglio di Amministrazione che provvede alla sostituzione.

Art. 27

I membri della Giunta non possono intervenire a discussioni o deliberazioni né prendere parte ad atti o provvedimenti che concernono loro personali interessi o quelli di parenti e affini sino al quarto grado, ovvero interessi di Società delle quali siano amministratori.

Le dimissioni di un componente della Giunta vengono portate dal Presidente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che provvede ai sensi dell'Art. 23 del presente Statuto.

Art. 28

Il Collegio dei Sindaci costituito ai sensi dell'Art. 12 della Legge 23.6.1970, n° 503, è insediato dal Presidente del Collegio medesimo.

./.

I Sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dall'incarico, i parenti e gli affini sino al quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 29

Il Collegio Sindacale ha il compito di:

- a)- controllare la gestione dell'Ente; a tal fine i Sindaci hanno facoltà di effettuare accertamenti e di chiedere notizie dell'andamento generale della gestione e sui singoli atti della medesima;
- b)- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- c)- esaminare i bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
- d)- accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dello Istituto o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Art. 30

I membri del Collegio sindacale durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Sino all'insediamento del nuovo Collegio, sono prorogati i poteri del precedente Collegio.

In caso di morte, dimissioni o impedimento di un sindaco, l'autorità competente provvede alla sua sostituzione.

./.

DIREZIONE DELL' ISTITUTO

Art. 31

Alla Direzione dell'Istituto è preposto un direttore laureato in medicina veterinaria che dirige tutto il personale dipendente, impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche e sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva.

In caso di sua assenza o impedimento o di altro speciale incarico, può essere sostituito da un aiuto, per incarico del Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Direttore stesso.

Art. 32

Sono soggette all'approvazione del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro:

- a)- le deliberazioni di modifica del presente Statuto;
- b)- le deliberazioni concernenti i regolamenti dell'Istituto e le loro modificazioni .

Sono soggetti all'approvazione del Ministero della Sanità:

- a)- i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
- b)- le deliberazioni di cui alle lettere L e M dell'Art.20 del presente Statuto;
- c)- le deliberazioni riguardanti le spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni nonché le deliberazioni concernenti le trasformazioni o le distinzioni del patrimonio per un valore superiore a 50 milioni di lire, vengono

./.

trasmesse, entro 15 giorni dalla adozione, al Ministero della Sanità che ha facoltà di annullarle entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 33

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

ORDINAMENTO INTERNO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Art. 34

I regolamenti previsti alla lettera d) del precedente Art. 20 dovranno tener conto di quanto disposto nel 2° comma dell'Art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503-.

NORMA TRANSITORIA

Art. 35

La qualifica di vice-direttore, conferita in applicazione delle norme vigenti anteriormente alla legge 23.6.1970, n.503, è conservata ad personam.

Fino alla cessazione del servizio del vice-direttore non trova applicazione il 2° comma dell'Art. 31.

Prot. N. _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana

Estratto dal verbale della seduta del 1 GIUGNO 2001

L'anno 2001 il giorno 1 del mese di
GIUGNO alle ore 12.00 presso la sede
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, si è
riunita il Consiglio di Amministrazione così composto:

Marrucci Pier Luigi
Botti Luigi
Di Fazio Fausto
Strufaldi Loris
Zotta Giovanni

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Assistono:

Brizioli Nazareno Ranze
Gambetti Guerrino

Direttore Generale
Segretario verbalizzante

(omissis)

Assenti: _____

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Delibera del C.A. n.5 del 1 giugno 2001

Oggetto n.3: **Approvazione dello Statuto.**

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Decreto Legislativo n.270 del 1993 sul riordinamento degli istituti zooprofilattici;
- Vista la legge n. 11 del 6-8-1999 della Regione Lazio;
- Vista la legge n. 44 del 29-7-1999 della Regione Toscana;
- Preso atto che l'art. 9, comma 3, delle citate leggi regionali dispone, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione "predisporre lo Statuto e lo trasmette per l'approvazione alle regioni Lazio e Toscana";
- Considerato che il Consiglio ha predisposto la bozza dello Statuto e che la stessa è stata trasmessa al Direttore generale per acquisirne il relativo parere;
- Considerato altresì che il documento è stato inviato anche al Presidente il Collegio Sindacale ed alle organizzazioni sindacali della Dirigenza e del Comparto presenti all'interno dell'Ente;
- Udita la relazione del Presidente;
- Ritenuto quindi dover procedere alla approvazione dello Statuto;

all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare lo Statuto e la relativa relazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere la presente deliberazione alle Regioni Lazio e Toscana per la definitiva approvazione.

1

**STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA**

Art. 1 - Natura e finalità

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana è un ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, a carattere tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera, come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni per le materie di rispettiva competenza, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo alle Regioni Lazio e Toscana ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi programmatici definiti dalle Regioni Lazio e Toscana e per i compiti di cui all'art. 3 delle leggi regionali, in un rapporto coordinato, territoriale e tecnico-funzionale, con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali. Per i compiti attinenti e correlati le Regioni Lazio e Toscana garantiscono la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozooteχνiche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.

L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca finalizzati, allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Sono riferimenti normativi, per le parti applicabili e non abrogate dalla legge 23 ottobre 1992 n. 421, la legge 23 giugno 1970, n. 503, la legge 11 marzo 1974 n. 101, la legge 23 dicembre 1975 n. 745, la legge 7 marzo 1985, n. 97 e il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270. Sono altresì riferimenti normativi la legge della Regione Toscana 29 luglio 1999, n. 44, la legge della Regione Lazio del 6 agosto 1999 n. 11, il decreto legislativo 3 febbraio 1995 n. 29, la legge 15 marzo 1997 n. 59, la legge 15 marzo 1997 n. 127, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 3 – Principi e strumenti

Il presente Statuto è redatto sulla base dei principi di seguito indicati:

A - Principi di carattere ordinamentale:

- separazione, in ordine agli organi previsti dalle leggi, della funzione di indirizzo, coordinamento e verifica politico-amministrativo, della funzione di direzione, amministrazione e gestione tecnica.
- Autonomia
- Economicità
- Regolamentazione di diritto comune
- Responsabilità.

B - Principi di carattere aziendale:

- Programmazione come metodo ordinario di governo, di amministrazione e di gestione.
- Separazione, all'interno dell'Istituto, delle funzioni di programmazione, decisioni e controllo proprie della direzione strategica dall'esercizio delle attività tecniche, attribuite alla dirigenza e decentrate nelle varie strutture indicate dal Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto.
- Generalizzazione della gestione per budget quale strumento di unificazione del ciclo programmazione/controllo/riprogrammazione.
- Semplificazione dei livelli di responsabilità.
- Introduzione della cosiddetta responsabilità per obiettivi.

C - L'attività di gestione si avvale dei seguenti strumenti:

- Autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale
- Contabilità generale ed economica
- Sistema dei centri di responsabilità
- Sistema di contabilità analitica per centri di costo e per centri di responsabilità
- Obbligo del pareggio di bilancio
- Obiettivi predeterminati
- di gestione
- Valutazione dei risultati

- Nuova disciplina del pubblico impiego
- Gestione delle risorse umane
- Organizzazione del lavoro
- Servizi e consulenze per Enti pubblici e privati
- Vendita delle prestazioni
- Vendita dei prodotti

Art. 4 - Funzioni

L'Istituto è tenuto ad assicurare:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione di piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
- g) l'esecuzione degli esami ed analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei Paesi esteri;
- k) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
- l) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di Enti pubblici e privati;
- m) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni interessate;

- n) la cooperazione tecnico-scientifica con Istituti del settore veterinario, anche esteri, previa opportuna intesa con il Ministero della sanità;
- o) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- p) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

L'Istituto in quanto accreditato ai sensi della normativa UNI EN 45001, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private, Aziende singole ed associate, pubbliche e private, fatte salve le competenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

Art. 5 – Competenze statali

Per la tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, compete allo Stato il coordinamento tecnico funzionale tra l'Istituto e gli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali al fine di promuovere e sviluppare le iniziative sull'intero territorio nazionale attribuendo compiti e funzioni di carattere nazionale ed internazionale.

In particolare spetta allo Stato:

- a) promuovere le attività di ricerca sperimentale corrente e finalizzata assegnate all'Istituto garantendo i finanziamenti ed esercitando la vigilanza ed il controllo sui risultati;
- b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;
- c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica e di analisi dei rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- d) sottoporre a verifica tecnica l'attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;
- e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;
- f) richiedere la produzione e distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoonitarie di interesse nazionale ed internazionale;
- g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione ed aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;
- h) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti nazionali e stranieri;
- i) stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;
- j) istituire presso l'Istituto Centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire allo stesso compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.

Il piano sanitario nazionale definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

L'Istituto adegua le proprie strutture e servizi ai contenuti dell'atto di indirizzo e coordinamento con cui sono determinati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, sulla base degli standard fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 120 in materia di buona prassi di laboratorio e dalle norme UNI EN 45001 per l'accreditamento dei laboratori di prova ed informa le proprie attività al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Competenze regionali

La programmazione delle Regioni Lazio e Toscana, sulla base di quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale e dai rispettivi piani sanitari e ambientale regionali, definisce gli obiettivi e gli indirizzi per le attività dell'Istituto, prevedendo anche le modalità di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali delle due Regioni, nonché con le istituzioni di sviluppo agro-zootecnico ivi presenti.

Le Regioni Lazio e Toscana provvedono a disciplinare le modalità gestionali organizzative e di funzionamento nonché le funzioni di vigilanza e verifica amministrativa, con particolare riferimento alla valutazione dei costi, dei rendimenti ed all'utilizzazione delle risorse.

Le Regioni affidano in particolare all'Istituto:

- a) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;
- b) l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;
- c) le verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli;
- d) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie alla attività di controllo della alimentazione animale;
- e) il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica veterinaria e le relative funzioni di vigilanza e controllo;
- g) le verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- h) le attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;
- i) le attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;
- j) le attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- k) ogni altra funzione e compito di interesse delle due Regioni.

Art. 7 - Organi

Sono Organi dell'istituto:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Direttore Generale;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

- a) predispone lo Statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;
- b) adotta il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore Generale;
- c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- d) adotta il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività, predisposti dal Direttore Generale;
- e) adotta il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale predisposti dal Direttore Generale;
- f) adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) valuta la relazione programmatica annuale predisposta dal Direttore generale, trasmettendo al medesimo ed alle Giunte Regionali del Lazio e della Toscana le relative osservazioni;
- b) verifica la coerenza del Piano delle attività predisposto dal Direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali, trasmettendo al medesimo ed alle Giunte regionali le relative osservazioni;
- c) esprime alla Giunta Regionale pareri in merito all'efficacia e all'efficienza dei servizi anche ai fini della valutazione dell'operato del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della Sanità, due dalla Regione Lazio e due dalla Regione Toscana.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione, elegge il Presidente all'interno dei suoi componenti ed è scelto a turni alterni tra i rappresentanti designati dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice Presidente, sempre all'interno dei suoi componenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento: in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente può affidare al Vice Presidente incarichi di studio sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato di concerto dalle due Regioni con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, previo espletamento di specifica selezione da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni o integrazioni.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale, in particolare:

- a) predispone il Piano delle attività, triennale e attuativo annuale (comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione), sulla base degli indirizzi previsti dai Piani sanitari nazionali e regionali nonché dei Piani agricoli e ambientali delle regioni;
- b) definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale;
- c) predispone il bilancio di previsione economica;
- d) predispone il bilancio d'esercizio;
- e) individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture sanitarie ed amministrative e gli uffici di livello dirigenziale;
- f) effettua l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture sanitarie e amministrative e degli uffici.

Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni.

Il Direttore Generale inoltre:

- a) verifica, anche attraverso l'istituzione di un Nucleo di Valutazione, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite all'Istituto, nonché il buon andamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche riferendo al Consiglio in ordine ai risultati conseguiti;
- b) esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 -- Il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo

Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore sanitario veterinario e dal Direttore amministrativo.

Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, nomina il Direttore sanitario veterinario ed il Direttore amministrativo.

Il Direttore sanitario è un medico veterinario che abbia svolto per almeno 5 (cinque) anni, una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in Enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridico-economiche che abbia svolto, per almeno 5 (cinque) anni, una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in Enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Per quanto di rispettiva competenza il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo:

- a) esprimono pareri obbligatori al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza ed esprimono, altresì, parere su ogni questione che venga loro sottoposta dal Direttore Generale;
- b) svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore Generale.

Il rapporto di lavoro del Direttore sanitario veterinario e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il 70° anno di età.

Il contratto ha comunque termine entro 3 (tre) mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale e può essere rinnovato.

I contenuti di tali contratti compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato.

Il rinnovo del contratto del Direttore sanitario veterinario e del Direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del Direttore Generale, previa valutazione dell'attività svolta.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dura in carica 5 (cinque) anni ed è nominato dal Direttore Generale dell'Istituto.

E' composto da 3 (tre) membri di cui uno designato dalla Regione Lazio, uno dalla Regione Toscana fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministero del Tesoro.

Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale, nella prima seduta convocata dal Direttore Generale dell'Istituto.

Il Presidente del Collegio dei Revisori può essere invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e può richiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Istituto; i revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 12 - Regolamenti

Entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione dello Statuto, il Direttore Generale propone il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la programmazione triennale del fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 80/1998.

Il regolamento e la programmazione triennale del fabbisogno del personale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento definisce gli strumenti per l'inquadramento del personale dipendente nei posti individuati dalla pianta organica, conseguenti al nuovo modello organizzativo dell'Istituto.

Art. 13- Erogazione delle prestazioni e produzioni

L'Istituto eroga prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché presta consulenze e stipula convenzioni per la fornitura di servizi continuativi, per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo.

Le tariffe minime per le prestazioni previste al comma 1, sono definite d'intesa tra le Regioni Lazio e Toscana.

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'Istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.

L'Istituto provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria nonché alla preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi con oneri a carico dell'istituzione richiedente.

L'Istituto può associarsi ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto per lo svolgimento delle attività produttive di cui al precedente comma 4, istituisce appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti, diretti da un dirigente responsabile.

Art 14 - Finanziamento

Il finanziamento dell'Istituto è garantito:

- a) dallo Stato a carico del Fondo Sanitario Nazionale per le attività istituzionali di gestione corrente;
- b) dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) n. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per le attività di ricerca corrente e finalizzata;
- c) dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l'effettuazione di ricerche e sperimentazioni regionali sulle tecnologie e biotecnologie sanitarie;
- d) dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per le somme in conto capitale;
- e) dalle Regioni e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- f) dalle Aziende Unità Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabiliti dalla programmazione regionale;
- b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli di cui al precedente art. 4;
- c) da contributi di Enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
- d) dai redditi del proprio patrimonio;
- e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- g) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.

Art. 15 - Personale

Il personale dell'Istituto fa parte del comparto Sanità e ad esso si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Per l'attuazione dei programmi di ricerca o per altre esigenze correlate all'attuazione del modello organizzativo, l'Istituto può conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella dei programmi, a personale laureato e tecnico specializzato ed a soggetti, nei limiti previsti dall'art. 19, comma 6 del citato decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dal Decreto legislativo n. 80/1998, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi o Enti pubblici o privati, o Aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con la fruizione di borse di studio e di ricerca.

Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti della pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Ai fini del trattamento di previdenza il personale dell'Istituto è iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 16 – Pari opportunità

L'Istituto riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità, e, quindi, della collettività; si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità, tra uomini e donne, nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità dirigenziale del personale dipendente.

Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni in materia di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla legge 10 aprile 1991, n. 125, alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ed al Contratto Nazionale del Comparto Sanità.

Art. 17 -- Patrimonio e gestione economica finanziaria e patrimoniale

Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengano all'Istituto.

La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale del Lazio n. 45 del 31 ottobre 1996 e successive modificazioni.

1/62/92

Art. 18 – Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo è disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge regionale del Lazio n. 11 del 6 agosto 1999 e della legge regionale toscana n. 44 del 29 luglio 1999.

Art. 19 - Norme finali

Il presente Statuto trova applicazione dalla data dell'atto di approvazione della Regione Lazio su conforme parere della Regione Toscana.

Il presente Statuto verrà modificato o integrato in conseguenza di modificazioni apportate al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 ed alla citata legge regionale del Lazio n. 11 del 6 agosto 1999 e della legge regionale della Toscana n. 44 del 29 luglio 1999.